

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**Lecce, 6-7-8 ottobre 2022****L'Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile****L'effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale****MOZIONE CONGRESSUALE PRESENTATA DALL'AVV. ANDREA LOI
(DELEGATO DEL FORO DI CAGLIARI)****Mozione per la proposta dell'abrogazione del divieto del patto di quota lite****PREMESSO CHE**

- Con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, c.d. "decreto Bersani", convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, veniva abrogato il c.d. "divieto del patto di quota lite" sancito dal disposto di cui al comma 3 dell'art. 2233 c.c., con conseguente introduzione nel nostro Ordinamento della possibilità di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti;
- Per l'effetto, l'art. 45 del codice deontologico forense, veniva sostituito dal seguente: "*E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'art. 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice Civile*";
- Il divieto del patto di quota lite veniva successivamente reintrodotta nel nostro Ordinamento con l'art. 13, comma 4 della Legge Professionale Forense, entrata in vigore il 02.02.2013: "*Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa*".
- Il medesimo art. 13 della Legge Professionale Forense, al comma 3, prevedeva, però, la possibilità di pattuire un compenso correlato ad una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi o (ad una percentuale) su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione;
- Il divieto del patto di quota lite, reintrodotta dalla Legge Professionale Forense, veniva recepito dal codice deontologico forense entrato in vigore il 15.12.2014 nel contesto dell'art. 25, il cui contenuto ricalca quello dei commi 3 e 4 dell'art. 13 della medesima Legge Professionale Forense: "*1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. E' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale. 2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi*";
- La possibilità di rapportare la percentuale del compenso dovuto soltanto al valore astratto della domanda a prescindere dal suo accoglimento e dalla misura della liquidazione giudiziale, si

traduce in un patto che ben difficilmente viene accettato dal cliente, perché si basa sull'improbabile equipollenza tra il chiesto e l'ottenuto;

- Il divieto in questione riguarda quasi esclusivamente gli avvocati italiani. Difatti, la *contingent fee* (negli Stati Uniti) e la *conditional fee* (in Inghilterra e Galles) sono calcolate su una percentuale netta di quanto percepito dal cliente vittorioso secondo l'eloquente espressione: *no win no fee*. Ad oggi le *contingent fee* (e le *conditional fee*) risultano ammesse nei seguenti Stati: Australia, Brasile, Belgio, Canada, Repubblica Dominicana, Francia, Grecia, Irlanda, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;

- La possibilità di rapportare il compenso dovuto in misura percentuale sulle somme effettivamente liquidate in sede giudiziale, rappresenterebbe un'importante forma di garanzia per quei cittadini, creditori o danneggiati, che si trovino a dover affrontare un giudizio in qualità "parti deboli", ovvero nel caso di recupero dei crediti da lavoro dipendente o di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale o da responsabilità medica. Difatti, in questo modo, il cliente sarebbe tenuto, in corso di causa, soltanto alla anticipazione delle spese vive documentate dall'avvocato;

- Conseguentemente, la reintroduzione del patto di quota lite consentirebbe un più agevole accesso alla giustizia a quei cittadini che, pur superando la soglia di reddito richiesta ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, dispongono di mezzi economici limitati;

- Il divieto del patto di quota lite risulta, pertanto, socialmente iniquo ed inadeguato, perché figlio di una visione arcaica e novecentesca dell'avvocatura, incapace di guardare non solo al futuro ma persino al presente. Si rende, pertanto, opportuna l'abrogazione del predetto istituto.

Tanto premesso

L'Avvocatura Italiana, riunita con i propri Delegati nel XXXV Congresso Nazionale Forense a Lecce, conferisce mandato al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di promuovere ogni opportuna iniziativa innanzi al Parlamento ed a tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché:

A) L'art. 13, comma 4 della Legge Professionale Forense, venga modificato come in appresso: *"Sono **ammessi i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa**".*

B) L'art. 25 del codice deontologico forense, venga così modificato: *"1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. E' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale. 2. **E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'art. 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice Civile**". 3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi".*

Firmata digitalmente dall'avv. Andrea Loi